



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

*Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche*

ROMA

*Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali*

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione dell'art. 26, co.11 e 12 CCNL Comparto Funzioni Centrali.
Chiarimenti.

L'art. 26 del CCNL vigente prevede che i dipendenti possano usufruire di permessi retribuiti per la durata massima complessiva di 18 ore in ciascun anno solare; la richiamata disposizione contrattuale prevede infatti che "Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse...".

La tipologia di permessi di cui sopra rimane distinta dalla malattia, pur essendo a quest'ultima assimilabile, in quanto le relative assenze non sono determinate da una patologia in atto, né determinate da incapacità lavorativa.

Al contrario, i successivi commi 11 e 12, attengono ad uno stato di incapacità lavorativa e pertanto rimandano alla fattispecie della malattia *strictu sensu* intesa, come compiutamente descritto dalla disciplina contrattuale di seguito riportata in alcuni dei suoi passaggi più salienti:

11.” *Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:*

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo”.

12. *“Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. b)”.*

Alla luce delle considerazioni che precedono e condividendo l'orientamento interpretativo fornito sul punto dall'ARAN con nota n. 14067 del 24.07.2018, si ritiene che al verificarsi delle fattispecie di cui ai citati commi 11 e 12 non debba operarsi la riduzione del monte ore annuo di 18 ore previsto per i permessi di cui all'artt. 26.

Le Corti d'Appello e le Procure Generali sono pregate di voler diramare la presente circolare a tutti gli uffici del proprio distretto; in particolare le Corti di Appello provvederanno a diffonderla anche ai locali Commissariati Generali per la Liquidazione degli Usi Civici.

IL DIRETTORE GENERALE
Marlisa Gandini

